



COMUNE DI MONTECORICE

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. – del --.--

Sommario

Articolo 1 - Oggetto.....	3
Articolo 2 – Istituzione. Presupposto dell’Imposta. Destinazione.....	3
Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari.....	3
Articolo 4 - Periodo di applicazione e misura dell'imposta	4
Articolo 5 - Esenzioni.....	4
Articolo 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive.....	4
Articolo 7 - Versamento dell’imposta.....	5
Articolo 8 - Controllo e accertamento dell’imposta	6
Articolo 9 - Sanzioni amministrative	6
Articolo 10 - Riscossione coattiva	7
Articolo 11 - Rimborsi	7
Articolo 12 - Contenzioso.....	7
Articolo 13 – Tavolo tecnico del turismo	7
Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali	7

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Montecorice ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n° 23 del 14.3.2011 "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" e ss.mm.ii.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi su cui grava l'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 – Istituzione. Presupposto dell'Imposta. Destinazione

1. È istituita nel territorio comunale l'imposta di soggiorno.
2. Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive, che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate sul territorio comunale. Rientrano pertanto nel presupposto d'imposta anche gli alloggi ammobiliati locati, in tutto o in parte, per uso turistico e gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50.
3. Per "strutture ricettive" si intendono tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere ed all'aperto gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità, come stabilite. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. alberghi diffusi;
 - b. alberghi;
 - c. campeggi, aree di sosta e camping - village;
 - d. case per ferie;
 - e. condhotel (nuove strutture turistiche che abbinano le camere d'albergo a più ampi appartamenti che si possono acquistare come case vacanza);
 - f. ostelli per la gioventù;
 - g. parchi di vacanza;
 - h. residenze turistico-alberghiere;
 - i. rifugi escursionistici;
 - j. villaggi turistici;
 - k. strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (esercizi di affittacamere; bed and breakfast; case e appartamenti per vacanze; residenze d'epoca, residence, country house);
 - l. agriturismi;
 - m. alloggi ammobiliati, o parti di essi, utilizzati per "locazioni brevi", ovvero non superiori a 30 giorni, di cui all'art. 4 del decreto legge 24.4.2017 n° 50, convertito dalla legge 21.6.2017 n° 96."
4. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e di promozione del comune, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei servizi pubblici locali.

Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Il soggetto passivo è chi alloggia nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, di cui all'art. 2 co. 2 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Montecorice. Tale soggetto corrisponde l'imposta di soggiorno al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme incassate.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4, comma 5-ter, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, oltre che degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento, i gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale.

4. I soggetti (piattaforme informatiche di prenotazione dei soggiorni) cui è demandato in via continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nelle strutture ricettive, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Montecorice possono provvedere all'assolvimento dell'imposta ed assumono il ruolo di responsabili della riscossione e del versamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 4 - Periodo di applicazione e misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, così come definita dalla normativa regionale, tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti e dei prezzi di pernottamento.
3. L'imposta si applica nel periodo che va dal 1° aprile al 31 ottobre. In fase di prima applicazione e per il solo anno 2023, si fa riferimento al periodo d'imposta che va dal 15 giugno – 15 settembre.
4. La misura dell'imposta è determinata annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato si intendono confermate le misure approvate nell'anno precedente.

Articolo 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Montecorice;
 - b) i minori entro il quattordicesimo anno di età;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
 - d) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali; per ogni iniziativa il settore organizzatore dell'evento provvederà a definire l'elenco degli operatori e dei soggetti interessati;
 - e) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio anche a carattere temporaneo;
 - f) i lavoratori dipendenti che soggiornano per motivi di lavoro limitatamente ad attività da svolgere presso il comune di Montecorice (la ricorrenza di detta condizione deve essere certificata dal datore di lavoro o del lavoratore).
 - g) Il portatore di handicap non autosufficiente compreso un accompagnatore.
 - h) gli ospiti istituzionali del Comune in occasione di manifestazioni e convegni (l'esenzione è riconosciuta esclusivamente limitatamente al giorno antecedente l'inizio dell'evento fino al giorno successivo dal termine dello stesso).
2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma, lettere d) e) f) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 455/2000 e successive modificazioni, relativa alla spettanza dell'esenzione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Articolo 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive indicate nell'art. 2 comma 4 di seguito denominati "gestori" ubicati nel Comune di Montecorice sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. I gestori provvedono a riscuotere l'imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA".
3. I gestori provvedono ad acquisire e conservare la documentazione comprovante il diritto all'esenzione e alla riduzione di cui all'art. 5.
4. I gestori per poter adempiere agli obblighi del presente regolamento, sono tenuti a registrarsi presso l'apposito portale web messo a disposizione dall'Ente.
5. Mediante il portale, il gestore comunica al Comune di Montecorice, entro sette giorni dall'arrivo:
 - Il numero dei nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
 - Il relativo periodo di permanenza;
 - Il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
 - Il numero di soggetti esenti dal pagamento;
 - L'imposta dovuta;
 - Le informazioni identificative del/dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica;

Tali adempimenti sono propedeutici al corretto versamento del tributo, nonché fondamentali per garantire una gestione contabile analitica di quanto dovuto.
6. I gestori sono obbligati a versare mensilmente al Comune le somme riscosse, esclusivamente tramite il portale telematico messo a disposizione dall'Ente. Propedeutico al versamento periodico è la contestuale comunicazione oggetto dell'importo versato, contenente il riepilogo mensile delle informazioni di cui al precedente comma 5.
7. In caso di mancanza di ospiti presso la struttura, la comunicazione di pagamento a zero andrà comunque trasmessa. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tributi del Comune di Montecorice il periodo di chiusura.
8. I gestori sono tenuti a presentare una dichiarazione cumulativa, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal D.M. 29 aprile 2022, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D.lgs n. 23/2011.
9. I gestori, in sede di iscrizione al portale, devono inserire il codice identificativo di struttura regionale. Lo stesso codice dovrà essere inserito dal gestore in ogni inserzione o pubblicità. Lo stesso obbligo è posto a carico dei portali telematici di intermediazione per la pubblicazione di qualsiasi annuncio on line.
10. I gestori sono tenuti ad esporre e rendere ben visibile, all'esterno della propria struttura ricettiva il codice identificativo di struttura, secondo le modalità stabilite dal Comune.
11. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.
12. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta.

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno soggiornato, il quale rilascia quietanza della somma riscossa, o secondo le modalità previste dai portali telematici.
2. Il gestore della struttura ricettiva non invia al Comune di Montecorice le quietanze relative ai singoli ospiti, ma è tenuto a conservare le predette quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 4 per un periodo di cinque anni.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua, con cadenza mensile, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 15 del mese successivo a quello del mese di riferimento, secondo le modalità indicate all'art. 6 comma 6 del presente regolamento. Il versamento può essere effettuato:
 - Mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241;
 - Mediante modalità telematica messa a disposizione dall'Ente.

Articolo 8 - Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 6, con criteri di verifica a campione.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006 n° 296 e le disposizioni di cui all'art. all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può:
 - a. invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche e gli esercenti attività di intermediazione immobiliare, ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b. inviare ai gestori delle strutture ricettive, ai gestori delle piattaforme telematiche e agli esercenti attività di intermediazione immobiliare, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c. richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
5. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 6, comma 8, nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati obiettivi e notizie comunque raccolte o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio di aziende specializzate nella ricerca ed analisi di dati, della Polizia Locale, dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web" della Polizia di Stato, così come previsto dall'art. 13-quater, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii..

Articolo 9 - Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, 472 e 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n° 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli artt. 9 comma 1 primo periodo e 17 del D.Lgs. n° 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 8 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, ex art. 180, D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.
4. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art. 3, del presente regolamento, in caso di violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzione dell'imposta di soggiorno, sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Per l'omessa esposizione del codice identificativo di struttura, di cui all'art. 6, commi 9 e 10, sarà passibile delle sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale 7 agosto 2019, n.16 e ss.mm.ii. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis

del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso d'imposta per importi pari o inferiori a euro 12,00.
3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle scadenze successive. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Montecorice almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n° 546 e successive modifiche.

Articolo 13 – Tavolo tecnico del turismo

1. L'Amministrazione comunale convoca un tavolo tecnico composto da delegati propri e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare.
2. Lo stesso tavolo tecnico svolge funzioni propositive, consultive e di studio nell'elaborazione di politiche di promozione e sviluppo delle attività economiche connesse con il settore turismo ed alle quali saranno destinate le somme determinate dalla Giunta Comunale.
3. Alla convocazione e definizione della composizione del tavolo tecnico provvedono gli Assessorati alla Cultura e Turismo e alle Risorse Finanziarie.

Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
2. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini stabiliti per il versamento dell'imposta.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i decreti legislativi n°471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1, commi dal 158 al 170, della legge 27/12/2006 n° 296 e ss. mm. e ii., il regolamento generale delle entrate tributarie dell'Ente.
4. Nelle more dei definitivi chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori sono sottoposti all'obbligo di "resa del conto giudiziale", come previsto dal R.D. n. 827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i gestori dovranno consegnare al Comune del previsto modello 21, di cui al DPR 194/1996, che il Comune provvederà a trasmettere alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D.Lgs 267/2000.